

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

ELISA FILIPPI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

CIRCOLARE N. 31/2022

Parma, 9 marzo 2022

OGGETTO: Rivalutazione partecipazioni e terreni 2022

L'art. 29 del D.L. 17/2022 (c.d. decreto "Energia") ha riaperto i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni.

Le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia potranno rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate¹ (qualificate e non qualificate) e dei terreni (agricoli o edificabili) posseduti alla data del 1° gennaio 2022, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite² nel caso in cui le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per poter effettuare tale rivalutazione, entro il 15 giugno 2022, i contribuenti interessati dovranno:

- ottenere una perizia di stima della partecipazione o del terreno, redatta e asseverata da un professionista abilitato³;
- versare un'imposta sostitutiva (l'intero importo o la prima delle tre rate annuali in caso di rateazione) pari al 14% del "valore di perizia" (incrementata rispetto all'11% precedentemente previsto).

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Elisa Filippi

¹ Possono essere rivalutati i seguenti diritti o titoli non quotati:

- azioni di società per azioni;
- quote di srl o di società di persone;
- diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le già menzionate partecipazioni (come ad esempio diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).

Si specifica, inoltre, che tale regime può riguardare anche le partecipazioni in società semplice o in società estere.

² Ex art. 67, co. 1, lett. da a) a c-bis) del TUIR.

³ Si consiglia di ottenere la perizia di stima in data antecedente all'eventuale atto di cessione della partecipazione o del terreno oggetto di rivalutazione, se fissato prima del 15 giugno 2022.